

5.3.2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali

Riferimenti normativi	Articolo 36 (a) (v) e 40 del Reg. (CE) N. 1698/2005 Articolo 27 e punto 5.3.2.1.5 dell'Allegato II del Reg. (CE) N. 1974/06
Codice di Misura	2.1.5.
1 – Descrizione della misura	
Finalità	<p>La Misura intende promuovere l'adesione a comportamenti o protocolli specifici in grado di aumentare il benessere degli animali, individuando i parametri relativi alla gestione aziendale di un allevamento che abbiano una influenza significativa sul benessere animale.</p> <p>I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi per incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard per gli animali di allevamento, andando oltre i pertinenti requisiti obbligatori e la situazione ordinaria di ciascuna azienda agricola beneficiaria.</p> <p>La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.</p> <p>In considerazione delle specifiche caratteristiche regionali, emerse dall'analisi territoriale, è necessario utilizzare la Misura al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni di un miglioramento delle condizioni sanitarie e di vita degli animali. E' necessario quindi incentivare i produttori ad introdurre sistemi di allevamento per il benessere degli animali che vanno al di là dei requisiti obbligatori.</p> <p>Con l'attivazione di tale Misura, inoltre, si intende favorire i processi di estensivizzazione degli allevamenti con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.</p> <p>Le azioni da intraprendere saranno principalmente finalizzate a migliorare in maniera effettiva e permanente le condizioni di allevamento degli animali.</p> <p>Il premio è corrisposto alle aziende che hanno una consistenza media annuale dell'allevamento non inferiore a 10 UBA, per singola specie. Tale numero rappresenta nelle Marche il valore soglia tra allevamenti a conduzione familiare e quelli gestiti in forma imprenditoriale; l'indagine svolta ha rilevato che nei primi il benessere animale è maggiore, garantito anche da un eccesso di manodopera. Inoltre, per l'esiguità dell'aiuto quanto eventualmente erogato a questi allevamenti non consentirebbe di raggiungere alcun risultato concreto.</p>
Obiettivi	<p>Il sostegno in questione è rivolto a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta per l'adeguamento: l'adozione di nuove tecniche e di modalità di allevamento migliorative del benessere animale si configura in un aumento dei costi di produzione aziendale determinato prevalentemente da un incremento del costo della manodopera aziendale (maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni), dalla necessità di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i>, da un aumento delle spese per alimenti e</p>

	<p>lettimi o di gestione di particolari soluzioni tecniche e strutturali innovative (evoluzione e miglioramento del <i>management</i> aziendale, aumento dei fabbisogni alimentari degli animali, aumento dei costi energetici, ecc.).</p> <p><u>Obiettivi generali:</u></p> <p>La Misura è coerente con l’obiettivo generale comunitario di valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio.</p> <p>Nell’ambito degli obiettivi indicati per l’Asse 2, il benessere animale è peculiarità e prerogativa necessaria per la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola sostenibile e rispettosa dell’ambiente.</p> <p>Obiettivo primario della Misura, quindi, è di migliorare le condizioni di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, superando gli <i>standards</i> della condizionalità e delle altre normative nazionali e le pratiche ordinaria adottate negli allevamenti.</p> <p>Pertanto, gli interventi previsti in applicazione della presente Misura sono più stringenti dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell’articolo 4 e dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel Programma, così come disposto dall’articolo 40, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05.</p> <p>Gli <u>obiettivi specifici</u> che, con la presente Misura, si intendono perseguire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Incentivazione indiretta degli investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati all’introduzione di pratiche di allevamento compatibili con il benessere animale; – Incentivazione del passaggio da un all’allevamento di tipo intensivo ad uno estensivo, quale elemento di miglioramento del benessere animale; – Promozione ed incentivazione delle pratiche relative al benessere degli animali in allevamenti zootecnici, per il conseguimento di elevati standard qualitativi.
<p>Azioni e tipologie degli interventi</p>	<p>Le azioni e le tipologie degli interventi che sono state identificate come idonee, per la presente Misura, a migliorare il benessere degli animali nell’allevamento, sono raggruppate in 5 macroaree:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Management aziendale e personale; 2. Sistemi di allevamento e stabulazione; 3. Controllo ambientale; 4. Alimentazione e acqua di bevanda; 5. Igiene, sanità ed aspetti comportamentali. <p>All’interno delle suddette macroaree, sulla base dei risultati di uno studio ad hoc realizzato in un campione rappresentativo di allevamenti, sono stati evidenziati gli aspetti maggiormente carenti nella specifica realtà regionale e ritenuti più importanti per dare origine agli impegni del miglioramento del benessere animale.</p> <p>Le specie animali considerate sono: bovini da latte, bovini da carne, ovini e suini.</p> <p>In allegato 1 sono riportati, per ciascuna area di intervento e per ogni singola specie animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità ed ai giustificativi dell’aiuto; ▪ la classificazione delle aree di intervento con riferimento ai vincoli di <i>baseline</i> (requisiti di condizionalità) e la descrizione puntuale dei relativi impegni di

	<p>miglioramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la remunerazione dell’impegno, che non comprende le spese per interventi strutturali. <p>Di seguito si riporta la descrizione generale, la giustificazione e l’impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per le diverse macroaree, tenendo conto che la maggior parte di essi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate, salvo particolari tipi di impegni in relazione alla specifica tipologia di allevamento.</p> <p>Macroarea 1) - Miglioramento del management aziendale e personale</p> <p>Tipologia di impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i>, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 16 ore di formazione nel periodo di riferimento. – Registrazione dei controlli giornalieri e delle manutenzioni eseguite su un apposito registro. Introduzione o incremento della manutenzione programmata degli impianti ad opera di personale specializzato, con frequenza almeno annuale. <p>La conoscenza delle problematiche attinenti il benessere animale e la gestione di alcuni dati importanti o sensibili nell’attività di allevamento rappresentano fattori incisivi per garantire il benessere in produzione zootecnica e nel contempo risultano essere carenti, o poco conosciuti in alcuni settori dell’allevamento, specie in quelli a ridotta specializzazione.</p> <p>Gli impegni suddetti contribuiscono a migliorare sia la gestione dell’allevamento che la professionalità e la qualificazione del personale di stalla.</p> <p>Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto possono contribuire, direttamente o indirettamente, alla prevenzione di patologie determinate da pratiche di allevamento e condizioni di custodia e di allevamento non idonei.</p> <p>Macroarea 2) - Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione</p> <p>Tipologia di impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Passaggio dall’allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto. (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno). I giorni di pascolo devono essere pari ad almeno 75 giorni (bovini da latte, bovini da carne, ovini). – Disponibilità, per gli animali tenuti effettivamente all’aperto, di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.) (bovini da latte, bovini da carne, ovini). – Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste, superiori agli obblighi di legge ed indicate in allegato 1 (bovini da latte, bovini da carne). – Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (<i>paddock</i>), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime superiori agli obblighi di legge e indicate in allegato 1 (bovini da latte, bovini da carne, ovini; suini). – Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la
--	--

	<p>realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (bovini da latte, ovini, suini).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Miglioramento delle pavimentazioni con soluzioni più rispettose del benessere animale attraverso l'aumento di almeno il 10% della proporzione di superficie di pavimento pieno (suini). – Interventi per l'arricchimento ambientale attraverso la predisposizione in tutti i box di materiale/oggetti che gli animali possano manipolare e che catturino la loro attenzione (suini). <p>Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi). Analogamente il miglioramento delle pavimentazioni, attraverso l'adozione di soluzioni tecniche più rispettose del benessere degli animali, ha un impatto rilevante sull'incidenza di patologie podali ed anche, più in generale, sullo stato di salute degli animali.</p> <p>Attraverso gli impegni suddetti, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.</p> <p>Tali impegni soddisfano, inoltre, alcuni degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (b) e (c), in quanto contribuiscono al miglioramento delle condizioni generali di detenzione degli animali.</p> <p>Si precisa che gli interventi strutturali sopra descritti non sono remunerati nell'ambito di questa misura. La descrizione puntuale degli impegni relativi a questa macroarea, comprensiva dell'identificazione degli elementi remunerabili, è presentata nell'allegato 1.</p> <p>Macroarea 3) - Miglioramento del controllo ambientale</p> <p>Tipologia di impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Adeguamenti strutturali e/o dotazione di impianti artificiali per il miglioramento della ventilazione (bovini da latte, bovini da carne, ovini; suini). – Adeguamenti strutturali e/o dotazione di impianti artificiali per il miglioramento del raffrescamento (bovini da latte, bovini da carne, ovini; suini). – Potenziamento dell'impianto di illuminazione (ovini). <p>In molti allevamenti, specie in quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di alcuni parametri ambientali/microclimatici, come ad es. il ricambio dell'aria/ventilazione e la temperatura, risulta carente.</p> <p>I parametri microclimatici ed ambientali devono essere mantenuti in un intervallo di valori idoneo alla specie, alla categoria produttiva ed all'età degli animali. Una ventilazione non idonea condiziona, indirettamente, anche il livello di altri parametri importanti per il benessere degli animali (umidità, polvere, concentrazione dei gas tossici).</p> <p>Inoltre, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo estivo eccessivo: il miglioramento della capacità di isolamento termico delle strutture di stabulazione contribuisce al mantenimento di temperature accettabili.</p> <p>Gli impegni migliorano le caratteristiche dei ricoveri, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico creando le condizioni climatiche ed ambientali migliori per gli</p>
--	--

	<p>animali.</p> <p>Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.</p> <p>Si precisa che gli interventi strutturali sopra descritti non sono remunerati nell'ambito di questa misura. La descrizione puntuale degli impegni relativi a questa macroarea, comprensiva dell'identificazione degli elementi remunerabili, è presentata nell'allegato 1.</p> <p>Macroarea 4) - Miglioramento dell'alimentazione e dell'acqua di bevanda</p> <p>Tipologia di impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – In presenza di pratiche di gestione/somministrazione del mangime che si allontanano dal fabbisogno naturale degli animali, miglioramento della formulazione della razione e delle pratiche di somministrazione del mangime attraverso il ricorso alla consulenza di un alimentarista (bovini da latte, bovini da carne, ovini, suini) e l'esecuzione di analisi degli alimenti (bovini da latte, bovini da carne, ovini). – Rinnovo delle mangiatoie (ovini, suini). – Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua di abbeverata degli animali attraverso analisi sistematiche ed adozione di sistemi di filtrazione e/o depurazione/disinfezione dell'acqua non di rete. – Realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento idrico (bovini da latte, bovini da carne, ovini, suini) e rifacimento dell'impianto di abbeverata, adottando abbeveratoi a vasca a livello costante in luogo di quelli a tazza a pressione, in numero di almeno 2 per box (almeno 4 per box unici di grandi dimensioni) (ovini), in modo da garantire una somministrazione di acqua di abbeverata adatta ai fabbisogni naturali degli animali <p>Le strutture per l'alimentazione degli animali devono essere costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.</p> <p>La razione, opportunamente analizzata, deve essere formulata e distribuita secondo le necessità ed i fabbisogni naturali dell'animale e con sistemi che ne migliorano la salubrità e sanità.</p> <p>Anche gli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati), nonché la qualità dell'acqua distribuita risultano essere fattori importanti per il benessere animale e devono essere adeguati ai fabbisogni naturali dell'animale.</p> <p>In particolare, gli impegni finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua soddisfano un aspetto contemplato all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (a) – acqua e mangime più vicini alle esigenze naturali degli animali.</p> <p>Si precisa che gli interventi strutturali sopra descritti non sono remunerati nell'ambito di questa misura. La descrizione puntuale degli impegni relativi a questa macroarea, comprensiva dell'identificazione degli elementi remunerabili, è presentata nell'allegato 1.</p> <p>Macroarea 5) Miglioramento dell'igiene, sanità ed aspetti comportamentali</p> <p>Tipologia di impegni:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">– Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera, in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno sia possibile la mungitura (ove occorra) e siano presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata (bovini da latte, bovini da carne, ovini, suini).– Adozione di un piano di gestione igienica dell’allevamento che preveda interventi sistematici di lotta alle mosche e di derattizzazione (bovini da latte, bovini da carne, ovini, suini).– Riduzione degli interventi di mutilazione sistematica non a fini terapeutici, in maniera che gli animali ai quali vengono praticati tali interventi non superino il 5% del totale (cauterizzazione abbozzo corneale nel bovino; taglio della coda negli ovini e nei suini).– Miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami (suini).– Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca (ovini). <p>La predisposizione di specifiche aree o locali dedicati all’isolamento degli animali malati o temporaneamente non idonei alla produzione, separati dalle restanti aree di stabulazione, dotati di impianti (es. acqua, mungitura) e ben dimensionati in rapporto al potenziale animale allevato, risulta carente.</p> <p>Inoltre, poca attenzione è rivolta alla lotta ai sinantropi e al controllo di malattie parassitarie, infettive o determinate dalle pratiche di allevamento.</p> <p>Tali impegni sono finalizzati a ridurre il potenziale infettivo e a prevenire l’insorgenza di particolari patologie anche attraverso il ricorso a strumenti di prevenzione e controllo programmati.</p> <p>L’introduzione di sistemi efficaci e moderni di allontanamento dei liquami (ad es. sistemi “vacuum” oppure ricircolo dei liquami) ha risvolti positivi diretti sull’igiene e sulla sanità animale e sul controllo delle condizioni ambientali.</p> <p>Gli interventi di mutilazione sistematica degli animali sono ancora frequenti, specie nella filiera ovina e suina ed è pertanto un’azione da promuovere quella della loro riduzione o azzeramento.</p> <p>Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.</p> <p>Si precisa che gli interventi strutturali sopra descritti non sono remunerati nell’ambito di questa misura. La descrizione puntuale degli impegni relativi a questa macroarea, comprensiva dell’identificazione degli elementi remunerabili, è presentata nell’allegato 1.</p> <p>Assistenza veterinaria</p> <p>Al fine di accompagnare l'allevatore nella piena e corretta attuazione degli impegni della misura, lo stesso dovrà avvalersi dell'assistenza di un veterinario. L'assistenza tecnico-veterinaria remunerata nell'ambito di questa misura è riferita esclusivamente all'attuazione degli impegni previsti da ciascuna delle macroaree sopra descritte. La remunerazione di prestazioni veterinarie ordinarie e/o non relative agli impegni aggiuntivi della misura è esclusa.</p>
--	--

	<p>Valutazione preventiva</p> <p>Ogni azienda che presenta domanda di aiuto dovrà provvedere ad una valutazione preventiva del Rispetto dei Requisiti Minimi (RRM) in materia di benessere animale negli allevamenti, che verrà effettuata verificando il rispetto degli obblighi, generali e specifici indirizzati a ciascuna specie animale d’interesse.</p> <p>Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per accedere alla presente Misura, sono costituiti, oltre che dai RRM definiti per ciascuna specie animale, anche dalle norme previste dal Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni (norme sulla zootecnia biologica). Questi ulteriori requisiti specifici per la zootecnia biologica saranno oggetto di una verifica su base documentale atta ad accertare la regolarità e la validità della certificazione attestante lo status di azienda “bio”.</p> <p>La valutazione preventiva, oltre al controllo dei RRM, comprende la verifica <i>ex-ante</i> del livello di benessere animale della singola azienda alla quale viene attribuito un punteggio complessivo sulla base del numero e della tipologia di impegni ai quali essa è ammessa ai fini della realizzazione della presente Misura.</p> <p>L’attribuzione del punteggio aziendale verrà fatta utilizzando una apposita check-list, differenziata per specie e categoria di animali, con la quale sarà possibile verificare, per ciascuna macroarea, se un dato impegno è o non è già ordinariamente adottato dall’azienda ovvero se è adottato solo parzialmente. Nella valutazione <i>ex-ante</i> viene attribuito punteggio pari a 0 (zero) ad un impegno già ordinariamente adottato, punteggio pari a 1 (uno) ad un impegno adottato parzialmente e punteggio pari a 2 (due) ad un impegno non adottato. In tal modo al punteggio più elevato corrisponde il minor livello di benessere animale e, di conseguenza, la maggiore priorità.</p> <p>Solamente le macroaree che raggiungono un punteggio minimo (soglia minima) in sede di valutazione, sono classificabili come "macroaree ammesse" e sono pertanto remunerabili nell’ambito della presente misura.</p> <p>La soglia minima relativa a ciascuna macroarea è pari al 50% del punteggio massimo ottenibile nell’ambito della macroarea stessa. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima, il sostegno riferibile alla macroarea (vedi tabella "entità del sostegno") non è erogato.</p> <p>In tal modo al punteggio più elevato corrisponde il minor livello di benessere animale e, di conseguenza, la maggiore priorità. Solamente le aree (aree ammesse) che raggiungono un punteggio minimo (soglia minima) in sede di valutazione, specificato per ciascuna area, concorrono a determinare il punteggio finale attribuito all’azienda (punteggio aziendale ammissibile).</p> <p>Le suddette check-list sono redatte e sottoscritte dalle aziende avvalendosi di un professionista abilitato. Il controllo della valutazione <i>ex ante</i> sarà effettuato attraverso visite ispettive in loco sul 25% delle aziende, per ciascuna filiera, ammesse all’aiuto.</p> <p>In sede di valutazione di ammissibilità sarà effettuata un controllo incrociato con le informazioni fornite dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale per la verifica di sanzioni elevate all’azienda richiedente.</p>
<p>Beneficiari</p>	<p>Imprenditori agricoli, singoli e associati - come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali delle specie bovina, ovina e suina - che assumono impegni volontari, superiori a quelli previsti dal Reg. (CE) 73/2009e ad altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.</p>

Tasso di partecipazione comunitario	La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.																																																																				
Entità, intensità e tipologia di aiuto	<p>È concesso un sostegno annuale, con una durata di 5 anni, per unità di capo (Unità Bovino Adulto) allevato nel rispetto delle condizioni e dei vincoli volti al miglioramento del benessere animale.</p> <p>L'importo di tale indennità è determinata sommando per ciascun capo (UBA) i valori relativi ai maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni ulteriori rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale dalla normativa di riferimento, e/o dall'ordinaria conduzione degli allevamenti, e/o dalle condizioni di benessere animale osservate nel singolo allevamento.</p> <p>La metodologia di calcolo è riportata nell'Allegato 2 della presente scheda di Misura, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06).</p> <p>Nel caso di indennità per i capi allevati, il calcolo dell'importo massimo erogabile per ciascun capo, viene effettuato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 9, lettera b) del Reg. (CE) 1974/06 e, comunque, entro un limite massimo di 500 Euro per Unità di Bestiame Adulto (UBA).</p> <p>Entità del sostegno</p> <p>L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda beneficiaria durante il periodo, espressa in Euro/UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno degli impegni (raggruppati per macroarea). In ogni caso l'entità del sostegno per UBA/anno non potrà essere superiore al livello massimo prefissato.</p> <p>L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) risulta essere (valori espressi in Euro/UBA):</p> <table border="1" data-bbox="432 1346 1447 1601"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Specie animale (livello massimo)</th> <th colspan="2">Management aziendale e personale</th> <th colspan="3">Sistemi di allevamento e di stabulazione</th> <th rowspan="2">Controllo ambientale</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Alimentazione e acqua di bevanda</th> <th colspan="3">Igiene, sanità e aspetti comportamentali</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="6">TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovino da latte:</td> <td>9,00</td> <td></td> <td>54,00</td> <td>45,00</td> <td>27,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">180,00</td> </tr> <tr> <td>Bovino da carne:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- vitellone pesante</td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> <td>25,00</td> <td>15,00</td> <td>25,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>- linea vacca-vitello</td> <td>9,00</td> <td>51,00</td> <td>43,00</td> <td>25,00</td> <td>42,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>Ovino (latte o carne)</td> <td>4,00</td> <td>24,00</td> <td>20,00</td> <td>12,00</td> <td>20,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Suino</td> <td>2,00</td> <td>9,00</td> <td>7,00</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il sostegno è cumulabile con quelli previsti dalle altre Misure del PSR delle Marche 2007/2013.</p> <p>Il sostegno è erogabile solo per gli impegni (macroaree) che, a seguito della valutazione preventiva, presentano un punteggio pari o superiore alla soglia minima. Tale metodologia non comporta, in nessun caso, la sovracompensazione degli impegni. L'aiuto non comprende remunerazioni per interventi strutturali. La descrizione puntuale degli impegni, comprensiva dell'identificazione degli elementi remunerabili, è presentata nell'allegato 1.</p>	Specie animale (livello massimo)	Management aziendale e personale		Sistemi di allevamento e di stabulazione			Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda		Igiene, sanità e aspetti comportamentali				TOTALE						Bovino da latte:	9,00		54,00	45,00	27,00	45,00		180,00						Bovino da carne:						-	- vitellone pesante	5,00	30,00	25,00	15,00	25,00	100,00	- linea vacca-vitello	9,00	51,00	43,00	25,00	42,00	170,00	Ovino (latte o carne)	4,00	24,00	20,00	12,00	20,00	80,00	Suino	2,00	9,00	7,00	4,00	8,00	30,00
Specie animale (livello massimo)	Management aziendale e personale		Sistemi di allevamento e di stabulazione			Controllo ambientale																																																															
	Alimentazione e acqua di bevanda		Igiene, sanità e aspetti comportamentali																																																																		
	TOTALE																																																																				
Bovino da latte:	9,00		54,00	45,00	27,00	45,00																																																															
	180,00																																																																				
Bovino da carne:						-																																																															
- vitellone pesante	5,00	30,00	25,00	15,00	25,00	100,00																																																															
- linea vacca-vitello	9,00	51,00	43,00	25,00	42,00	170,00																																																															
Ovino (latte o carne)	4,00	24,00	20,00	12,00	20,00	80,00																																																															
Suino	2,00	9,00	7,00	4,00	8,00	30,00																																																															

	<p>Intensità del sostegno</p> <p>Il sostegno viene espresso in Euro/UBA per anno.</p> <p>In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al numero di macroaree per le quali l'azienda beneficiaria è ammessa.</p> <p>Impegni vincolanti:</p> <p>Gli impegni previsti all'interno della macroarea 1) Management aziendale e personale e 5) Miglioramento dell'igiene, sanità ed aspetti comportamentali devono essere obbligatoriamente assunti congiuntamente ad una o più delle altre macroaree.</p> <p>Durata dell'impegno e calcolo del sostegno.</p> <p>Qualsiasi impegno adottato nell'ambito della presente Misura ha una durata complessiva di 5 anni. Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale.</p> <p>Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico</p> <p>Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente Misura con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, non esiste alcuna sovrapposizione.</p> <p>Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche degli impegni previsti dalla presente Misura. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.</p>
Durata	Gli impegni previsti dalla presente Misura hanno una durata di cinque anni.
2 – Procedure di attuazione	
Ambito territoriale di intervento	La Misura è applicabile in tutto il territorio della Regione Marche.
Criteri e limitazioni alle condizioni di ammissibilità	<p>Per promuovere l'adozione e la diffusione di tecniche di allevamento che migliorino il benessere degli animali oltre la soglia dei requisiti minimi previsti dal legislatore comunitario, nazionale e regionale in materia di benessere animale nell'allevamento e considerati come <i>baseline</i> (Rispetto dei Requisiti Minimi – RRM). Tali RRM si identificano negli obblighi, generali e specifici, per la protezione degli animali nell'allevamento validi ai fini della condizionalità. Là dove la normativa vigente non fissa limiti precisi o parametri di riferimento o criteri di giudizio oggettivi, questi sono stati definiti e fissati sulla base dei risultati dell'indagine svolta nelle filiere d'interesse e rappresentativi dell'allevamento "medio" marchigiano.</p> <p>Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi, che devono essere soddisfatti per accedere alla presente Misura, sono costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dai RRM, così come definiti per ciascuna specie animale. – dagli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa sulla zootecnia biologica (Reg. CE n. 1804/99/CE) e successive modifiche ed integrazioni. <p>Il premio è corrisposto alle aziende che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allevano le specie animali per un periodo di almeno cinque anni;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hanno una consistenza media annuale dell'allevamento non inferiore a 10 UBA, per singola specie; ▪ partecipano con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99; ▪ non riducono il numero di UBA iniziali non oltre il 20% della consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno o di almeno un capo. Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda; ▪ siano in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 e degli ulteriori requisiti minimi previsti dal RRM. ▪ apportano sostanziali miglioramenti al livello di benessere animale degli animali presenti in azienda. <p>Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le seguenti tipologie di allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zootecnia da latte: specie bovina e ovina; ▪ Zootecnia da carne: specie bovina, ovina e suina. 	
Procedure di selezione	La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito.	
Criteri di priorità	<p>I criteri di selezione dei beneficiari verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative della presente Misura e faranno prevalentemente riferimento ai seguenti criteri di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aziende con il più elevato punteggio ponderato (punteggio aziendale ammissibile), derivante dalla valutazione ex ante ▪ aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti; ▪ allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC). 	
Disposizioni transitorie	Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006, al periodo 2007-2013.	
3 – Indicatori comuni		
Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Output	• Numero di aziende agricole beneficiarie	150
	• Numero di contratti per il benessere degli animali	150

Allegato 1 alla scheda di misura 2.1.5. - Tabella degli impegni

Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità ed ai giustificativi dell'aiuto, classificazione delle aree di intervento con riferimento ai vincoli di *baseline* (requisiti di condizionalità) ed i relativi impegni di miglioramento, remunerazione dell'impegno - per area di intervento. BOVINI DA LATTE.

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Macroarea 1) – Miglioramento del management aziendale e personale			
Atto C18 – Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Personale di stalla	Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.	Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 16 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.	Non remunerato il costo dei corsi di formazione Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi/acquisizione di <i>know-how</i> , etc.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Management aziendale	Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.	Introduzione o incremento della manutenzione programmata degli impianti ad opera di personale specializzato, con frequenza almeno annuale; registrazione dei controlli e delle manutenzioni eseguite su un apposito registro.	Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione Remunerato l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B		Assenza di manutenzione programmata degli impianti o effettuazione con frequenza inferiore ad un intervento all'anno		
				Macroarea 2) – Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione	A	Sistema di allevamento	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.	Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i	Remunerato Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
la protezione degli animali negli allevamenti.	relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	14 novembre 2006, n. 778			Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche;	giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 75.	manodopera necessaria per la gestione degli animali;
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute.	Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Tipo di stabulazione	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze. Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti in stabulazione fissa.	Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1.	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera e/o alla pulizia delle cuccette ed i maggiori oneri di acquisto della lettiera
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze. Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. Assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.	Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2.	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Superfici interne dei fabbricati	Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili	Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati)	Non remunerato
Macroarea 3) – Miglioramento del controllo ambientale							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Ventilazione	Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali; la presenza di gas tossici e della polvere non devono essere percepiti come irritanti, negli animali non devono essere presenti segni di irritazione delle mucose, lacrimazione eccessiva, atteggiamenti di fame d'aria	Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Raffrescamento	Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali; le condizioni ambientali di temperatura ed umidità non devono essere percepite come peggiori di quelle esterne, tenuto conto di ondate eccezionali di calore	Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura. Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti)	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	331/98)						
				Macroarea 4) – Alimentazione e acqua di bevanda			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Razioni alimentari degli animali	Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie, o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali. Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.	Miglioramento della formulazione della razione e delle tecniche/tempi di distribuzione in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale attraverso la consulenza regolare di un alimentarista e/o di un agronomo.	Non remunerati i costi delle consulenze Remunerato l'impegno orario per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista:
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B		Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione e/o dello sfruttamento del pascolo. Analisi del foraggio e del mangime con frequenza pari od inferiore a 1 volta l'anno.	Ricorso ad analisi del foraggio e del mangime aziendale con frequenza di almeno 2 volte l'anno	

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Acqua di bevanda	Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate. Non vi devono essere vitelli di età superiore alle 2 settimane senza acqua fresca in quantità adeguata a disposizione; i secchi, i poppatoi e le mangiatoie dei vitelli devono essere puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti periodicamente a disinfezione. Analisi dell'acqua non di rete con frequenza inferiore a 1 volta l'anno. Assenza di sistemi integrati di approvvigionamento dell'acqua di bevanda per gli animali. Assenza di sistemi di depurazione, filtrazione o disinfezione dell'acqua.	Esecuzione, nel caso si utilizzi acqua non di rete (pozzo, sorgente), di analisi di laboratorio con frequenza superiore a una volta all'anno al fine di verificarne la qualità e la potabilità. Adozione, per l'acqua non di rete, di sistemi di depurazione, filtrazione o disinfezione per migliorarne la qualità. Realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento (pozzo e acquedotto).	Non remunerato
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				
				Macroarea 5)- Igiene, sanità e aspetti comportamentali			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Isolamento degli animali malati o feriti	Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.	Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani; all'interno della struttura deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi legati all'impegno orario aggiuntivo per la gestione del reparto infermeria (lettiera, impiantistica, energia elettrica) e per la gestione separata degli animali ivi ospitati

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Allegato, punto 6, punto 13	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B			L'alimentazione e l'abbeverata	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 4, punto 5	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Piani di gestione igienica (ratti/mosche)	Assenza di piani sistematici e documentati di lotta alle mosche e di derattizzazione.	Attuazione di piani stagionali di lotta alle mosche e di piani annuali di derattizzazione.	Non remunerato il costo dei dispositivi di disinfestazione. Non remunerato il costo dell'assistenza veterinaria Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione e l'installazione/rinnovo dei presidi per la lotta alle mosche
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Allegato, punto 6	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/2723 2 – procedura del 25/7/2006	B				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 4, punto 19	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Interventi di mutilazione	Cauterizzazione dell'abbozzo corneale nei bovini ammessa al di sotto delle 3 settimane ed eseguita da personale qualificato, che abbia frequentato corsi che ne provino le competenze e sotto il controllo di un medico veterinario	Riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale	Non remunerato

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca, cuccette	650	6,0

Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 4 - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini da rimonta	≥3 m ² /capo
Vacche	≥4 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta)</i>	
Bovini da rimonta	≥6 m ² /capo
Vacche	≥8 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta</i>	
Bovini da rimonta	≥9,5 m ² /capo
Vacche	≥12 m ² /capo

Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 6 – creazione di paddock)

Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità ed ai giustificativi dell'aiuto, classificazione delle aree di intervento con riferimento ai vincoli di *baseline* (requisiti di condizionalità) ed i relativi impegni di miglioramento, remunerazione dell'impegno - per area di intervento. BOVINI DA CARNE.

Riferimenti normativi				Area di intervento	<i>baseline</i>	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Macroarea 1) – Miglioramento del management aziendale e personale			
Atto C18 – Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Personale di stalla	Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali,	Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 16 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.	Non remunerato il costo dei corsi di formazione Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi/acquisizione di <i>know-how</i> , etc.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Management aziendale	Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile Assenza di manutenzione programmata degli impianti o effettuazione con frequenza inferiore ad un intervento all'anno.	Introduzione o incremento della manutenzione programmata degli impianti ad opera di personale specializzato, con frequenza almeno annuale; registrazione dei controlli e delle manutenzioni	Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione Remunerato l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Pec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				
				Macroarea 2) – Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistema di allevamento	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze. Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze	Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 75.	Remunerato Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali;

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					fisiologiche ed etologiche		
					Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute	Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Tipo di stabulazione	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze; se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti in stabulazione fissa.	Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3.	Non remunerato il costo dell'investimento <hr/> Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera ed i maggiori oneri di acquisto della lettiera
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze; se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche <hr/> Assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.	Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4	Non remunerato il costo dell'investimento <hr/> Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Macroarea 3) – Miglioramento del controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Ventilazione	Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali; la presenza di gas tossici e della polvere non devono essere percepiti come irritanti, negli animali non devono essere presenti segni di irritazione delle mucose, lacrimazione eccessiva, atteggiamenti di fame d'aria	Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Raffrescamento	Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali; le condizioni ambientali di temperatura ed umidità non devono essere percepite come peggiori di quelle esterne, tenuto conto di ondate eccezionali di calore	Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti)	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				Non remunerati i costi delle consulenze Remunerato l'impegno orario per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista:
				Macroarea 4) – Alimentazione e acqua di bevanda			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Razioni alimentari degli animali	Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie, sia per loro nociva, o sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un	Miglioramento della formulazione della razione, modulazione e distribuzione della razione in base al momento produttivo o ad altri parametri; in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale attraverso la consulenza regolare di un alimentarista o di un agronomo	Non remunerati i costi delle consulenze Remunerato l'impegno orario per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista:

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					medico veterinario deve essere somministrata agli animali.	Ricorso ad analisi del foraggio e del mangime aziendale con frequenza di almeno 2 volte l'anno	
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B		<p>Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita</p> <p>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione e/o dello sfruttamento del pascolo.</p> <p>Analisi del foraggio e del mangime con frequenza pari od inferiore a 1 volta l'anno</p>		
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>		Acqua di bevanda	<p>Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</p> <p>Analisi dell'acqua non di rete con frequenza inferiore a 1 volta l'anno.</p> <p>Assenza di sistemi integrati di approvvigionamento dell'acqua di bevanda per gli animali.</p> <p>Assenza di sistemi di depurazione, filtrazione o disinfezione dell'acqua.</p>	<p>Esecuzione, nel caso si utilizzi acqua non di rete (pozzo, sorgente), di analisi di laboratorio con frequenza superiore a una volta all'anno al fine di verificarne la qualità e la potabilità;</p> <p>adozione, per l'acqua non di rete, di sistemi di depurazione o disinfezione per migliorarne la qualità;</p> <p>realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento (pozzo e</p>	Non remunerato

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B		Non vi devono essere vitelli di età superiore alle 2 settimane senza acqua fresca in quantità adeguata a disposizione	acquedotto)	
Macroarea 5)- Igiene, sanità e aspetti comportamentali							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Isolamento degli animali malati o feriti	Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli; i vitelli devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata	Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani; all'interno della struttura devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi legati all'impegno orario aggiuntivo per la gestione del reparto infermeria (lettiera, impiantistica, energia elettrica) e per la gestione separata degli animali ivi ospitati
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Piani di gestione igienica (controllo ratti/mosche)	Assenza di piani sistematici e documentati di lotta alle mosche e di derattizzazione. Assenza di regolare assistenza veterinaria per il controllo sistematico di malattie parassitarie o infettive ovvero di malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni stabulazione.	Attuazione di piani stagionali di lotta alle mosche e piani annuali di derattizzazione	Non remunerato il costo dei dispositivi di disinfestazione Non remunerati i costi dell'assistenza veterinaria Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione e l'installazione/rinnovo dei presidi per la lotta alle mosche
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	B				

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 4 - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima (m ² /capo)
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 6 – creazione di paddock)

Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità ed ai giustificativi dell'aiuto, classificazione delle aree di intervento con riferimento ai vincoli di *baseline* (requisiti di condizionalità) ed i relativi impegni di miglioramento, remunerazione dell'impegno - per area di intervento. OVINI.

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				<i>Macroarea 1) – Miglioramento del management aziendale e personale</i>			
Atto C18 - Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778		Personale di stalla	Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali,	Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 16 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno	Non remunerato il costo dei corsi di formazione Remunerato il costo dell'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi/acquisizione di know-how, etc.
				Management aziendale	Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile. Assenza di manutenzione programmata degli impianti o effettuazione con frequenza inferiore ad un intervento all'anno	Incremento della manutenzione programmata degli impianti ad opera di personale specializzato, con frequenza almeno annuale; registrazione dei controlli e delle manutenzioni eseguite	Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione Remunerato il costo dell'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti.
				<i>Macroarea 2) – Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001. Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778		Sistema di allevamento	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze	Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, ovile in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 75.	Remunerato Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali
					Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute	Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle	Non remunerato

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
						condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778		Accesso all'esterno	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze Assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.	Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock
				Superfici interne dei fabbricati	Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili	Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati)	Non remunerato
Macroarea 3) – Miglioramento del controllo ambientale							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778		Ventilazione	Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali; la presenza di gas tossici e della polvere non devono essere percepiti come irritanti, negli animali non devono essere presenti segni di irritazione delle mucose, lacrimazione eccessiva, atteggiamenti di fame d'aria	Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi per il consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778		Controllo della temperatura	Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali; le condizioni ambientali di temperatura ed umidità non devono essere percepite come peggiori di quelle esterne, tenuto conto di ondate eccezionali di calore	Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti)	Non remunerato

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Luminosità	<p>Illuminazione sufficiente a vedere chiaramente gli animali; deve essere disponibile un'illuminazione fissa o mobile sufficiente a consentire l'ispezione completa in qualsiasi momento</p>	<p>Potenziamento dell'impianto di illuminazione (aumento del numero di punti luce, aumento della loro potenza)</p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <hr/> <p>Remunerati i costi per il consumo di energia elettrica</p>
Macroarea 4) – Alimentazione e acqua di bevanda							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>		Strutture per l'alimentazione	<p>Materiali di fabbricazione delle attrezzature non nocivi per gli animali, facilmente pulibili e disinfettabili.</p>	<p>Rinnovo delle mangiatoie, sostituzione di quelle in cattivo stato o realizzate con materiali non ben pulibili (es. legno) con nuovi dispositivi fatti di materiali resistenti, facilmente pulibili e disinfettabili, quali acciaio inox, calcestruzzi resinosi, materiali plastici rivestiti</p>	<p>Non remunerato</p> <hr/>
				Razioni alimentari degli animali	<p>Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie, sia per loro nociva, o sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.</p> <hr/> <p>Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione e/o dello sfruttamento del pascolo.</p> <hr/> <p>Analisi del foraggio e del mangime con frequenza pari od inferiore a 1 volta l'anno</p>	<p>Miglioramento della formulazione della razione e delle tecniche/tempi di distribuzione in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale attraverso la consulenza regolare di un alimentarista o di un agronomo</p> <hr/> <p>Ricorso ad analisi del foraggio e del mangime aziendale con frequenza di almeno 2 volte l'anno</p>	<p>Non remunerato il costo delle consulenze</p> <hr/> <p>Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell'alimentazione secondo le indicazioni dello specialista</p>
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della</p>		Impianto di abbeverata e acqua di bevanda	<p>Materiali di fabbricazione delle attrezzature non nocivi per gli animali, facilmente</p>	<p>Rifacimento dell'impianto di abbeverata, adottando abbeveratoi a vasca a livello costante in</p>	<p>Non remunerato</p>

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 16, punto 17	relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Commissione 14 novembre 2006, n. 778			<p>pulibili e disinfettabili. Le attrezzature per l'abbeverata devono essere concepite e realizzate in modo tale da ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua. Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.</p> <p>Analisi dell'acqua non di rete con frequenza inferiore a 1 volta l'anno.</p> <p>Assenza di sistemi integrati di approvvigionamento dell'acqua di bevanda per gli animali.</p> <p>Assenza di sistemi di depurazione, filtrazione o disinfezione dell'acqua.</p>	<p>luogo di quelli a tazza a pressione, in numero di almeno 2 per box (almeno 4 per box unici di grandi dimensioni).</p> <p>Esecuzione, nel caso si utilizzi acqua non di rete (pozzo, sorgente), di analisi di laboratorio con frequenza superiore a una volta all'anno al fine di verificarne la qualità e la potabilità;</p> <p>adozione, per l'acqua non di rete, di sistemi di depurazione o disinfezione per migliorarne la qualità;</p> <p>realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento (pozzo e acquedotto)</p>	Non remunerato
Macroarea 5)- Igiene, sanità e aspetti comportamentali							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>		Isolamento degli animali malati o feriti	<p>Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli</p>	<p>Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani; all'interno della struttura deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata</p>	<p>Non remunerato il costo dell'investimento</p> <p>Remunerati i costi legati all'impegno orario aggiuntivo per la gestione del reparto infermeria (lettiera, impiantistica, energia elettrica) e per la gestione separata degli animali ivi ospitati.</p>

Riferimenti normativi				Area di intervento	baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				Piani di gestione igienica (ratti/mosche)	Assenza di piani sistematici e documentati di lotta alle mosche e di derattizzazione.	Attuazione di piani stagionali di lotta alle mosche e piani annuali di derattizzazione	Non remunerato il costo dei dispositivi di disinfestazione. Non remunerato il costo dell'assistenza veterinaria Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione e l'istallazione/rinnovo dei presidi per la lotta alle mosche.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Interventi di mutilazione	Effettuazione del taglio della coda, secondo le prescrizioni di legge.	Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale	Non remunerato
				Isolamento delle pecore che devono partorire	Assenza di isolamento delle pecore che devono partorire (nessun obbligo di leggespecifico)	Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi legati all'impegno orario per la gestione delle strutture per il parto e per la gestione separata degli animali ivi ospitati.

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m²/capo)	Superficie minima (m²/capo)
agnelli	Non previsto	≥0,5
pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3

Tabella 5: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per gli ovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 5 – paddock)

Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità ed ai giustificativi dell'aiuto, classificazione delle aree di intervento con riferimento ai vincoli di *baseline* (requisiti di condizionalità) ed i relativi impegni di miglioramento, remunerazione dell'impegno - per area di intervento. SUINI.

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				<i>Macroarea 1) – Miglioramento del management aziendale e personale</i>			
Atto C18 – Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778		Personale di stalla	Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali, non comprovate dalla partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento o formazione professionale negli ultimi tre anni	Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 16 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno	Non remunerato il costo dei corsi di formazione <hr/> Remunerato l'impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi/acquisizione di know-how, etc.
Atto C17 – Dir 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif.		C				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Management aziendale	Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile Assenza di manutenzione programmata degli impianti o effettuazione con frequenza inferiore ad un intervento all'anno.	Incremento della manutenzione programmata degli impianti ad opera di personale specializzato, con frequenza almeno annuale; registrazione dei controlli e delle manutenzioni eseguite	Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione <hr/> Remunerato l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all'archiviazione dei documenti.
				<i>Macroarea 2) – Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Accesso all'esterno	Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze nel rispetto delle superfici minime indicate nella tabella 6. <hr/> Assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.	Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta ovvero ampliamento di aree preesistenti con una superficie minima disponibile pari ad almeno il 25% di quella interna.	Non remunerato il costo dell'investimento <hr/> Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Superfici interne dei fabbricati	Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili	Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati)	Non remunerato
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif. (C	Pavimenti	Conformità ai requisiti fissati in tabella 7 e tabella 8; pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini; i pavimenti devono costituire una superficie rigida, piana e stabile	Aumento di almeno il 10%, oltre il livello di baseline, della superficie di pavimento continuo totale a disposizione per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe. In aggiunta alle caratteristiche di baseline dell'ampiezza massima delle fessure, adozione, per le altre categorie di suini, di pavimento totalmente o almeno parzialmente pieno, eventualmente con lettiera che funge anche da arricchimento ambientale	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla pulizia dei pavimenti; remunerati i costi per consumo di acqua
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif.		C	Arricchimento ambientale	I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro un'adeguata attività di esplorazione e manipolazione e senza comprometterne la salute	Predisposizione in tutti i box di materiale/oggetti che i suini possano manipolare e che catturi la loro attenzione: ad esempio: paglia, legno, trucioli, ove compatibile con la pavimentazione, in luogo delle catene o degli pneumatici	Remunerato Impegno orario per il tempo da dedicare al ricambio della lettiera/arricchimento ambientale; acquisto e rinnovo del materiale
				Macroarea 3) – Miglioramento del controllo ambientale			

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Ventilazione	Ricambio d'aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l'umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali; la presenza di gas tossici e della polvere non devono essere percepiti come irritanti, negli animali non devono essere presenti segni di irritazione delle mucose, lacrimazione eccessiva, atteggiamenti di fame d'aria;	Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della porcilaia, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale aggiuntivi per migliorare il ricambio d'aria e ventilazione rispetto agli obblighi/condizioni di baseline	Non remunerato il costo dell'investimento
							Remunerati i costi per il consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale aggiuntivi rispetto a quelli minimi necessari al rispetto delle norme obbligatorie,
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	<p>Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001</p> <hr/> <p>Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778</p>	A	Controllo della temperatura	Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali; le condizioni ambientali di temperatura ed umidità non devono essere percepite come peggiori di quelle esterne, tenuto conto di ondate eccezionali di calore	Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti)	Non remunerato

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
				<i>Macroarea 4) – Alimentazione e acqua di bevanda</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Strutture per l'alimentazione	Materiali di fabbricazione delle attrezzature non nocivi per gli animali, facilmente pulibili e disinfettabili. Le strutture devono essere costruite in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti	Rinnovo delle mangiatoie, sostituzione di quelle in cattivo stato con nuovi dispositivi fatti di materiali resistenti, facilmente pulibili e disinfettabili, quali acciaio inox, calcestruzzi resinosi, materiali plastici rivestiti	Non remunerato
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A		Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un'alimentazione inadatta alla loro età e specie, sia per loro nociva, o sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.	Miglioramento della formulazione della razione in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale, attraverso la consulenza regolare di un alimentarista	Non remunerato
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif.		C	Razioni alimentari degli animali	Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte grvide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico <hr/> Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione e/o dello sfruttamento del pascolo. <hr/> Analisi del foraggio e del mangime con frequenza pari od inferiore a 1 volta		

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
					l'anno.		
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001. Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 77	A	Acqua di bevanda	Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate Analisi dell'acqua non di rete con frequenza inferiore a 1 volta l'anno. Assenza di sistemi integrati di approvvigionamento dell'acqua di bevanda per gli animali. Assenza di sistemi di depurazione, filtrazione o disinfezione dell'acqua.	Esecuzione, nel caso si utilizzi acqua non di rete (pozzo, sorgente), di analisi di laboratorio con frequenza superiore a una volta all'anno al fine di verificarne la qualità e la potabilità. adozione, per l'acqua non di rete, di sistemi di depurazione o disinfezione per migliorarne la qualità; realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento (pozzo e acquedotto)	Non remunerato
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif		C		Non vi devono essere suini di età superiore alle 2 settimane senza acqua fresca in quantità adeguata a disposizione		
Macroarea 5)- Igiene, sanità e aspetti comportamentali							
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Isolamento degli animali malati o feriti	Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli	Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla porcellaia; all'interno della struttura devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata	Non remunerato il costo dell'investimento Remunerati i costi legati all'impegno orario aggiuntivo per la gestione del reparto infermeria (impiantistica, energia elettrica) e per la gestione separata degli animali ivi ospitati.

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A			Attuazione di piani stagionali di lotta alle mosche e piani annuali di derattizzazione. Adozione di piani di controllo contro i parassiti interni ed esterni.	Non remunerato il costo dei dispositivi di disinfestazione. Non remunerato il costo dell'assistenza veterinaria Remunerato l'impegno orario aggiuntivo per l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione e l'installazione/rinnovo dei presidi per la lotta alle mosche Remunerato il costo derivante dall'impegno orario per l'assistenza alle procedure diagnostiche (raccolta dei campioni per i controlli) e per l'esecuzione dei trattamenti aggiuntivi di controllo dei parassiti interni ed esterni.
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif.		C	Piani igienico-sanitari	Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni Assenza di piani sistematici e documentati di lotta alle mosche e di derattizzazione. Assenza di regolare assistenza veterinaria per il controllo sistematico di malattie parassitarie o infettive ovvero di malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni stabulazione.		
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	A	Sistemi di evacuazione dei liquami	La concentrazione di gas tossici, di polveri e l'umidità relativa devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali	Introduzione di sistemi efficaci e moderni di allontanamento dei liquami (ad esempio sistemi "vacuum" oppure ricircolo dei liquami in luogo delle fosse sotto grigliato a	Non remunerato il costo di investimento Remunerato il costo per il consumo di energia elettrica aggiuntiva per l'attivazione delle pompe

Riferimenti normativi				Area di intervento	Baseline	Impegni di miglioramento	Valutazione dell'impegno ed elementi remunerabili
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	Riferimento per i giustificativi				
						tracimazione) che hanno risvolti positivi sul controllo delle condizioni ambientali e di benessere degli animali	
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 e successive modifiche che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e succ. modif.		C	Interventi di mutilazione	Effettuazione del taglio della coda e dilatare mutilazioni sistematiche, nel rispetto degli obblighi di legge.	Riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una totale percentuale non superiore al 5% del totale	Non remunerato

Categoria suina	Peso vivo (kg/capo)	Superficie minima prevista per legge (m²/capo)
Suinetto	< 10	0,15
Suinetto	10÷20	0,20
Suinetto	20,1÷30	0,30
Suino	30,1÷50	0,40
Suino	50,1÷85	0,55
Suino	85,1÷110	0,65
Suino	> 110	1,00
Scrofetta dopo la fecondazione:		
- in gruppo con meno di 6 capi		1,81
- in gruppo con 6÷39 capi		1,64
- in gruppo con più di 39 capi		1,48
Scrofa:		
- in gruppo con meno di 6 capi		2,48
- in gruppo con 6÷39 capi		2,25
- in gruppo con più di 39 capi		2,03
Verro		6,00
Verro in box utilizzato anche per la monta		10,00

Tabella 6: Superfici di stabulazione minime (superfici libere) previste per legge per suinetti, suini, scrofette e scrofe allevati in gruppo e per verri allevati individualmente da considerare per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 3 –paddock)

Categoria animale	m ²	di cui	riservato per non oltre al 15% allo scarico
Scrofetta dopo la fecondazione	1,64	0,95 (58%)	Pavimentazione piena continua
scrofe	2,25	1,3 (57,8%)	Pavimentazione piena continua

Tabella 7: caratteristiche minime di legge delle pavimentazioni per scrofe e scrofette da considerare per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 4 – pavimentazione)

Categoria animale	Ampiezza massima aperture (mm)	Ampiezza minima dei travetti (mm)
Lattonzoli	11	50
Suinetti	14	50
Suini all'ingrasso	18	80
Scrofette dopo fecondazione	20	80
Scrofe	20	80

Tabella 8: caratteristiche previste per legge dei pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo da considerare per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 4 – pavimentazione)